ART.15
ZONA "B" ESPANSIONE RESIDENZIALE

E' destinata alla formazione di nuovi quartieri d'insediamento residenziale, da realizzare prevalentemente ai sensi della legge 18 Aprile 1962, n.167 e successive modifiche ed integrazioni. Sono incluse in questa zona le aree di nuova espansione del capoluogo e delle frazioni.

1. Sottozona "B1" - Capoluogo.

Le aree comprese nella sottozona sono sottoposte a preliminare formazione di piani particolareggiati planivolumetrici o di lottizzazioni convenzionate, ciascuno dei quali deve essere esteso almeno a una intera area con la stessa campitura oppure delimitato da strade o aree pubbliche.

E' consentita una percentuale massima di superficie fondiaria pari al 67% dell'intera superficie territoriale. L'indice di fabbricabilita' territoriale non potra' superare il valore di 1,00 mc/mq, l'altezza massima degli edifici sara' di mt. 10,50. Il Piano Particolareggiato o lottizzazione dovra' inoltre assicurare una dotazione di spazi pubblici non inferiore a quella risultante dalle seguenti percentuali di superficie territoriale:

- 18% per verde ed attrezzature di servizio locale e urbano;
- 15% per strade, piazze e parcheggi (senza mai derogare i minimi di legge).

2. Sottozona "B2" - Frazioni.

Le aree comprese in questa sottozona sono sottoposte alla preliminare formazione di Piani Particolareggiati o di Lottizzazioni convenzionate. Sono sottoposte alle stesse norme e rapporti della sottozona B1.

ART.16
ZONA "C" COMPLETAMENTO

La zona comprende aree gia' urbanizzate o totalmente o parzialmente edificate.

Le destinazioni d'uso consentite nella zona "C" sono le seguenti:

a) residenze
b) alberghi e pensioni;
c) negozi;